



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Roma, 18 luglio 2008

Prot. n. 861 /U-BR/08

V

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Agrigento
Via Caglio, 1
92100 AGRIGENTO

e p.c.
Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
LORO SEDI
Indirizzo e-mail

Oggetto: Competenze degli ingegneri iuniores - richiesta parere
- prot. CNI n. 428

In relazione alla richiesta in oggetto è doveroso comunicare quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Non è possibile inoltre per il Consiglio Nazionale pronunciarsi sulle modalità di liquidazione di un incarico professionale a più professionisti, trattandosi di questione non avente rilevanza generale, ma che invece trova la sua regolamentazione e la sua soluzione in base ai concreti contenuti

della convenzione di incarico, cui occorre quindi rifarsi per individuare la ripartizione delle incombenze e dei compensi.

Si tratta, in sostanza, di una vicenda regolata dal diritto privato, che negli accordi negoziali e nelle norme del codice civile trova la sua disciplina (art. 2233 C.C.).

A ciò si aggiunga che per legge il potere di fornire, a richiesta, parere “sulla liquidazione di onorari e spese” (art. 5, punto 3), l. 24/6/1923 n. 1395) è di esclusiva pertinenza dei Consigli degli Ordini provinciali.

Detto questo, il Consiglio Nazionale non è rimasto inerte sulla problematica della ripartizione delle competenze professionali tra iscritti alla sezione A e iscritti alla sezione B dell'albo.

Proprio perché consapevole della rilevanza della questione e della necessità di un chiarimento per le esigenze degli Ordini provinciali, l'organo centrale di Categoria ha, da un lato, pressantemente sollecitato l'intervento del Ministero Vigilante sul punto e, dall'altro, ha incaricato il Centro Studi di elaborare uno studio sull'argomento, che rappresenti il massimo sforzo interpretativo e delucidativo possibile a legislazione vigente.

In un'ottica di leale collaborazione e di supporto per l'attività degli Ordini provinciali il Centro Studi CNI ha elaborato un documento intitolato “Le competenze professionali degli ingegneri iuniores”, pubblicazione n. 103/2008.

Una notazione finale è d'obbligo.

Sia la nota dell'Ordine, sia quella del legale del Consigliere della sezione B dell'albo fanno riferimento a quest'ultimo indicandolo con la qualifica “**Ing. G.M.**”,

Ebbene, occorre ribadire a chiare lettere che agli iscritti alla sezione B dell'albo – anche se Consiglieri dell'Ordine – in forza del disposto dell'art. 45, comma 3, DPR 328/2001, spetta il titolo professionale di INGEGNERE IUNIOR (a seconda dei casi: ingegnere civile e ambientale iunior, ingegnere industriale iunior, ingegnere dell'informazione iunior).


Il tutto era già stato chiarito dal Consiglio Nazionale con la circolare CNI 31/7/2006 n. 16 (disponibile sul sito Internet www.tuttoingegnere.it).

Nessuno è quindi legittimato a qualificare come "Ingegnere" (o Ing.), omettendo la parola "Junior", un iscritto alla sezione B dell'albo, costituendo tale titolo appannaggio esclusivo degli appartenenti alla sezione A dell'albo.

Si rammenta che l'art. 498 c.p. punisce chiunque abusivamente usurpi un titolo di una professione regolamentata, per cui l'Ordine provinciale è invitato a richiamare l'iscritto o chi per lui al corretto utilizzo del titolo professionale spettante.

Confidando di aver chiarito la posizione ufficiale del Consiglio Nazionale e di aver fornito il contributo richiesto, per quanto di spettanza, distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Roberto Brandi)



IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Paolo Stefanelli)

